

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI UDINE

In funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Dott. Giuliano Berardi, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 927/12 R.L., vertente

TRA

██████████ rappresentata e difesa dagli Avv. Debora Della Dora Gullion ed elettivamente domiciliata in Reana del Rojale (UD) presso lo studio della medesima per mandato a margine dei ricorsi

RICORRENTE

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste per Legge;

RESISTENTE

Istituto Comprensivo di ██████████ Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

RESISTENTI CONTUMACI

* * *

CONCLUSIONI DELLE PARTI

PER LA RICORRENTE: "in via principale, accertata e dichiarata l'illegittimità nullità annullabilità inefficacia del decreto di decadenza dall'impiego n. 173 prot. 00051109/1 del dirigente scolastico dell'Istituto

comprensivo di [REDACTED] nonché l'illegittimità nullità annullabilità inefficacia del e/o mancanza di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento intimato, disporsi la reintegra nel posto di lavoro della signora [REDACTED] con condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali oltre agli interessi e rivalutazione monetaria oltre al risarcimento del danno da quantificarsi nel massimo delle mensilità previste dalla legge; dichiararsi altresì illegittimo il diniego di dispensa comunicato alla ricorrente e per l'effetto ordinarsi alla resistente di collocare quest'ultima in dispensa; in via subordinata, accertata e dichiarata l'illegittimità nullità annullabilità inefficacia del decreto di decadenza dall'impiego n. 173 prot. 00051109/1 del dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di [REDACTED] nonché l'illegittimità nullità annullabilità inefficacia del e/o mancanza di giusta causa o giustificato motivo del licenziamento intimato, disporsi la reintegra nel posto di lavoro della signora [REDACTED] con condanna della resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali oltre agli interessi e rivalutazione monetaria; dichiararsi altresì illegittimo il diniego di dispensa comunicato alla ricorrente e per l'effetto ordinarsi alla resistente di collocare quest'ultima in dispensa; in via ulteriormente subordinata, condannarsi la resistente al pagamento in favore della ricorrente di un'indennità risarcitoria pari a 24




resistendo al ricorso, contestando la natura disciplinare del provvedimento di decadenza e deducendo che quando la ricorrente aveva chiesto di essere dispensata dal servizio era entrato in vigore l'art. 7 comma 2 del DPR 171/2011 che non consentiva più tale possibilità e che, del pari, per effetto del D.lgs. 150/2009, in caso di mancato adeguamento dei contratti collettivi integrativi gli stessi non potevano più trovare applicazione.

Radicatosi il contraddittorio, veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. e ritenuta la causa documentalmente istruita, all'udienza del 24 aprile 2014 veniva emessa la presente sentenza, della quale veniva resa pubblica e contestuale lettura.

* * *

Va in primo luogo rilevata la carenza di legittimazione dell'Istituto Comprensivo di [REDACTED] e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, essendo legittimato a contraddire unicamente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del quale di primi due costituiscono semplici articolazioni periferiche, quale effettivo titolare del rapporto lavorativo.

Nel merito, va invece rilevato che la S.C. ha da tempo chiarito che, quanto all'istituto della decadenza per incompatibilità nel rapporto di lavoro pubblico, lo stesso trae la propria giustificazione dalla perdita dei requisiti di indipendenza e di totale disponibilità che, ove mancanti *ab origine*, avrebbero precluso la stessa costituzione del rapporto di lavoro, sicché la relativa materia deve ritenersi sottratta alla disciplina demandata alla contrattazione collettiva e riservata alla legge (in tal senso, Cass., n. 967/2006, n. 18608/2009).



Nel mentre, la materia della responsabilità disciplinare e delle relative sanzioni è regolata dal D.lgs. n. 165 del 2001, art. 55, mediante rinvio al codice civile e alla contrattazione collettiva, ed al riguardo, la S.C. ha ulteriormente precisato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti tali da comportare la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtù del disposto dell'art. 51, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 8642/2010).

Pertanto, dovendo nella fattispecie essere ravvisata la natura ontologicamente disciplinare delle contestazioni relative alla "*mancata firma del contratto*" e alla "*mancata ripresa del servizio*" adottate a fondamento del decreto di decadenza dall'impiego, trattandosi di situazioni inerenti ad addebiti di natura soggettiva astrattamente rilevanti sul piano dell'adempimento degli obblighi discendenti dal rapporto lavorativo, dalla mancata attivazione delle garanzie procedurali non potranno che discendere, in via diretta, la caducazione del medesimo provvedimento e, in base ai principi generali – non essendo estensibile all'ipotesi in discussione la disciplina limitativa dettata in materia di licenziamenti - l'immediata riammissione in servizio con diritto al pagamento della retribuzione e della relativa contribuzione.

Altresì fondata deve ritenersi, in applicazione della normativa vigente

all'epoca dei fatti, la domanda di dispensa dal servizio per permanente inabilità alla mansione.

Sul punto, va infatti rilevato che, in base al regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica dettato con il DPR 27 luglio 2011, n. 171, art. 7 comma 9, *“resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'art 3, comma 127, della legge 24.12.2007 n. 244”*.

Ne discende che, con riferimento al comparto scuola, anche successivamente all'entrata in vigore del citato DPR 171/2011 era rimasta applicabile la disciplina previgente; trattasi, peraltro, di previsione normativa successiva al D.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, e dunque di perdurante attualità.

Circa il contenuto della disposizione in tale sede richiamata, si osserva che era stata prevista la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento, previa iscrizione in un ruolo speciale ad esaurimento, e demandata ad un futuro contratto collettivo nazionale quadro la definizione dei criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale relativa ai diversi profili professionali amministrativi, ivi regolamentati in via provvisoria.

Inoltre, il CCNI del 25.6.2008 in tale sede richiamato, nel descrivere i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute, aveva a, sua volta, espressamente previsto, all'art. 2

(personale docente ed educativo) che *“il personale che viene riconosciuto permanentemente inidoneo, per motivi di salute, allo svolgimento della funzione di docente o di educatore, nelle more dell'espletament*

, a domanda: a) essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito del comparto scuola, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata. A tal fine sottoscrive un nuovo contratto individuale di lavoro; b) essere dispensato dal servizio per motivi di salute”.

A margine di tali considerazioni dovrà pertanto ritenersi dimostrato il fondamento del ricorso; per l'effetto, la ricorrente dovrà essere riammessa in servizio, con diritto alla percezione delle retribuzioni intermedie ed al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, al fine di essere successivamente collocata in dispensa, secondo quanto a suo tempo richiesto dall'interessata, per gravi ragioni di salute.

Si rammenta, inoltre, che con riguardo ai crediti retributivi in oggetto va escluso il cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi per effetto dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo quanto all'impiego privato, con sentenza n. 459/2000 della Corte Costituzionale).

Quanto al regolamento delle spese, le stesse dovranno seguire la soccombenza ed essere liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro di Udine, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 927/2012 R.L., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

disattesa e reietta, così giudica:

- 1) Accerta l'illegittimità del decreto di decadenza dall'impiego impugnato e per l'effetto ordina l'immediata riammissione in servizio della ricorrente e il suo successivo collocamento in dispensa dal servizio per motivi di salute;
- 2) Condanna l'Amministrazione al versamento delle retribuzioni intermedie maggiorate degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, nonché dei relativi contributi previdenziali e assistenziali;
- 3) Condanna altresì il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida per compensi in complessivi euro 3.000,00 e in euro 450,00 per spese generali, oltre IVA e CNA se dovute e come per legge.

Così deciso in Udine, li 24 aprile 2014

IL GIUDICE

Dott. Giuliano Berardi

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
Udine, li 28 APR 2014
L'ASSISTENTE CAUSIDARIO
[Signature]